

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
 concernente il ricorso Hulica S.A., Lugano, contro la concessione
 della pubblica utilità per il prolungamento della correzione stradale

Massagno - Tesserete

(del 25 gennaio 1955)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

A seguito di un rapporto luglio 1954 della Direzione dei lavori, secondo cui, nell'interesse della ferrovia Lugano-Tesserete e della Città di Lugano, la correzione Massagno-Sassa doveva essere prolungata di alcuni metri, con una spesa complessiva di Fr. 29.500,—, il Consiglio di Stato approvava, con risoluzione governativa 27 agosto 1954, in via preliminare, il progetto, ordinando il deposito degli atti ed affermando che la relativa spesa sarebbe inclusa nel consuntivo dell'opera, sulla base del già stabilito riparto.

Contro la pubblicazione e il progettato prolungamento ha ricorso la S. A. Hulica, Lugano.

Il Consiglio di Stato decretava la pubblica utilità il 27 ottobre 1954 (ris. 4640), contro la quale risoluzione si aggrava la ricorrente Hulica S.A. al Gran Consiglio, allegando che progetto e preventivo non vennero da questi approvati, che la procedura incoata dal Consiglio di Stato non è conforme alle vigenti leggi, e che nel merito l'impugnato allargamento non si giustifica.

Con decreto legislativo 22 maggio 1951 veniva accordato al Consiglio di Stato un credito di Fr. 700.000,— per la sistemazione della strada Massagno-Sassa.

La completazione proposta essendo tecnicamente ineccepibile, assumeva carattere di urgenza poichè doveva essere eseguita in un con la correzione generale. In applicazione della legge sulla contabilità dello Stato era quindi possibile, per il Consiglio di Stato, applicare la clausola dell'urgenza e decretare la pubblica utilità anche in assenza del credito, che doveva essere chiesto in sede di ratifica.

Il nuovo ricorso della Hulica S.A., in applicazione dell'art. 3 della legge di espropriazione, ripone la vertenza nei suoi corretti termini, poichè il primo ricorso 13 settembre 1954 non poteva essere proposto al Gran Consiglio prima che il Consiglio di Stato si pronunciasse, nel limite delle sue competenze.

Ora, con messaggio n. 511 del 24 settembre 1954 abbiamo chiesto, tra altro, il credito per il prolungamento della correzione di Via Tesserete, onde cade, con quella decisione, l'eccezione per cui progetto e preventivo dovevano essere approvati dal Gran Consiglio, anche se si volessero ignorare le competenze del Consiglio di Stato, in applicazione della legge sulla contabilità dello Stato. Con il voto del Gran Consiglio sul citato messaggio, con l'approvazione del progetto e preventivo in quella sede, l'Autorità legislativa contemporaneamente prenderà posizione sul ricorso contro la pubblica utilità.

E' quanto ci permettiamo di chiedere, rilevando :

- a) che proceduralmente l'oggetto non dà più luogo a contestazioni;
- b) che, nel merito, Ufficio tecnico, Comune di Lugano e Ferrovia Lugano-Tesserete, sono unanimi nell'approvare la soluzione proposta, la quale tra altro evita una posa provvisoria di binario, non solo, ma corrisponde esattamente al nuovo piano regolatore di Lugano, allestito appunto per i bisogni della plaga;

c) che la stessa ricorrente lascia credere che il gravame miri avantutto a più cospicua indennità d'esproprio ed alla riduzione del contributo, in quanto, nel ricorso 6 dicembre 1954 al Consiglio di Stato, si domanda lo stralcio del contributo e l'aumento del valore del terreno espropriato a Fr. 40,— il m².

Per le ragioni suddette proponiamo che il ricorso 15 novembre 1954 della Hulica S.A., Lugano, venga respinto in sede di concessione di credito, di cui al messaggio n. 511 del 24 settembre 1954.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

Janner

Il Cons. Segr. di Stato :

Celio